



## Decreto legge in materia di fiscale Primo commento alle disposizioni di interesse

### FAI INFORMA 070/2024 – LAVORO E FISCO

La Fai di Torino informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo u.s è stato pubblicato il [decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024](#) con misure urgenti in materia fiscale.

Riservandoci di inviare un commento più approfondito non appena sarà disponibile la consueta disamina della Confcommercio, in questa sede segnaliamo due disposizioni di interesse anche per il nostro settore.

#### **Limiti alla compensazione dei crediti fiscali.**

L'art. 4, al comma 2, interviene sulla compensazione di crediti fiscali e, in particolare, sulla norma introdotta dal comma 94 della legge di bilancio 2024 ([legge 213 del 30.12.2023](#), sulla quale vedi l'allegato alla circolare fai informa n. 003/2024 del 9 gennaio u.s), la quale aveva previsto che, dal 1° luglio 2024, i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali fossero scaduti i termini di pagamento e ancora dovuti pagamenti o non fossero in essere provvedimenti di sospensione, non potevano avvalersi dell'istituto della compensazione (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) fino alla completa rimozione delle violazioni contestate.

L'art. 4, comma 2 del decreto legge ha riscritto questa disposizione, **accogliendo anche la richiesta formulata dalla scrivente di escludere, dal calcolo della soglia limite che fa scattare il divieto di compensazione, quei debiti con il fisco per i quali siano in corso dei piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.**

La norma (che introduce il comma 49 quinquies, art. 37 del [decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006](#)), che sarà operativa dal prossimo 1° luglio, è stata così riscritta:

*“49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati nelle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione. **La***

---

**FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani – Associazione Provinciale di Torino**

INTERPORTO SITO - Via San Luigi n. 7 - 10043 Orbassano (TO)  
Tel. 011/34.90.110 - Fax 011/55.08.081 – info@fai torino.it

**previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma."**

Tra l'altro, la nuova norma specifica che il divieto di compensazione in esame non interessa i crediti riportati alle lettere e, f, g, art. 17, comma 2 del [d.lgs 241/1997](#), che riportiamo integralmente di seguito:

*" e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;  
f) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi (...);  
g) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (...)"*

#### **Nuovi obblighi di comunicazione per i crediti d'imposta 4.0 e ricerca e sviluppo.**

Altra novità di rilievo riguarda i nuovi obblighi di comunicazione introdotti per i [crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0](#) (articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) e per [attività di ricerca e sviluppo](#).

In particolare, l'art. 6 del decreto prevede per gli interessati alle due misure:

- **Per gli investimenti realizzati dal 30 marzo u.s.:**
  - **l'obbligo comunicare in via preventiva**, in modalità telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo u.s (data di entrata in vigore del decreto legge), e la presunta ripartizione del credito negli anni per la fruizione;
  - **l'obbligo di comunicazione a posteriori**, sempre in via telematica, del completamento degli investimenti.
  
- **Per gli investimenti effettuati dal 1 Gennaio u.s al 29 Marzo u.s:**
  - **L'obbligo di comunicazione di completamento degli investimenti.**
  
  - **Per gli investimenti realizzati nel 2023 in beni strumentali 4.0** (ad esclusione quindi del credito d'imposta per ricerca e sviluppo), **la compensabilità dei crediti d'imposta maturati ma non ancora fruiti** (si presume al 30 marzo 2024, data di entrata

in vigore della norma) è condizionata alla comunicazione telematica di cui ai precedenti punti.

In tutti i casi appena descritti, spetterà ad un successivo decreto direttoriale del MIMIT il compito di apportare le necessarie modifiche al [decreto direttoriale 6 ottobre 2021](#) (sul modello di comunicazione del credito d'imposta per beni strumentali), anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni.

Ci riserviamo quindi di tornare sull'argomento una volta emanato il predetto decreto di modifica.